

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 settembre 2008 — Repubblica federale di Germania (C-75/05 P), Glunz AG, OSB Deutschland GmbH (C-80/05 P)/Kronofrance SA, Commissione delle Comunità europee**

(Cause riunite C-75/05 P e C-80/05 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Parti interessate — Aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento — Disciplina multisettoriale del 1998)*

(2008/C 285/02)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrenti:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.-D. Plessing, C. Schulze-Bahr, agenti, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt) (C-75/05 P), Glunz AG, OSB Deutschland GmbH (rappresentanti: H.-J. Niemeyer, Rechtsanwalt)

*Altre parti nel procedimento:* Kronofrance SA (rappresentanti: R. Nierer e L. Gordalla, Rechtsanwälte) Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Kreuzschitz, agente)

**Oggetto**

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1° dicembre 2004 nella causa T-27/02, Kronofrance S.A./Commissione, sostenuta dalla Glunz AG e OSB Deutschland GmbH, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 25 luglio 2001, SG (2001) D, di non sollevare obiezioni contro l'aiuto accordato dalle autorità tedesche alla Glunz A — Violazione dell'art. 87, n. 3, CE — Violazione dell'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale

**Dispositivo**

- 1) *Le impugnazioni sono respinte.*
- 2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese del procedimento C-75/05 P.*
- 3) *La Glunz AG e la OSB Deutschland GmbH sono condannate alle spese del procedimento C-80/05 P.*

4) *La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 106 del 30.4.2005.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 settembre 2008 — Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation/Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

(Cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P) <sup>(1)</sup>

*(Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani — Nazioni Unite — Consiglio di sicurezza — Risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite — Attuazione nella Comunità — Posizione comune 2002/402/PESC — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Misure riguardanti persone ed entità incluse in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Comitato del Consiglio di sicurezza istituito dal n. 6 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1267 (1999) (comitato per le sanzioni) — Inclusione di tali persone ed entità nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Competenza della Comunità — Fondamento normativo combinato degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE — Diritti fondamentali — Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo)*

(2008/C 285/03)

Lingua processuale: l'inglese e lo svedese

**Parti**

*Ricorrenti:* Yassin Abdullah Kadi (rappresentanti: I. Brownlie, QC, e D. Anderson, QC, P. Saini, barrister, G. Martin, solicitor), Al Barakaat International Foundation (rappresentanti: L. Silbersky e T. Olsson, advokater)